

GDPR e Diritti dell’interessato – Diritto di opposizione e limitazione del trattamento.

Pillole di Privacy

Citazione

“Non aver paura dell’opposizione. Ricorda, un aquilone si leva quando ha il vento contro, non a favore”. (Lewis Munford).

Il GDPR ed i Diritti dell’Interessato – Diritto di opposizione e limitazione del trattamento.

L’interessato, in determinate condizioni, ha il potere di limitare o di opporsi al trattamento futuro dei dati da parte del titolare del trattamento.

La limitazione del trattamento è considerata nel GDPR come il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro¹.

Per tale ragione in sede di programmazione e sviluppo della architettura del trattamento dei dati, diviene essenziale contrassegnare i dati personali oggetto di memorizzazione, in modo da distinguerli facilmente in caso di futura richiesta di limitazione.

L’istituto della limitazione del trattamento è specificata nell’art. 18 del GDPR.

La limitazione del trattamento è consentita solo se ricorrono determinate condizioni:

- A) Contestazione della esattezza dei dati personali: su richiesta dell’interessato il trattamento deve essere immediatamente sospeso per il tempo necessario per effettuare le opportune verifiche. Pertanto con una specifica istanza l’interessato richiede l’immediata rettifica dei dati affinché venga ristabilita la esattezza degli stessi. Con tale istanza l’interessato si sta quindi opponendo al trattamento effettuato su dati non corretti.

¹ Cfr. Art. 4 n. 3 GDPR 2016/679.

- B) Conferimento a posteriori del consenso parziale in caso di trattamento effettuato su base illecita. Può succedere che l'interessato, pur avendo subito un trattamento illecito dei dati, abbia interesse ad accettare parte del trattamento. Per tale motivo l'interessato, venuto a conoscenza della illegalità del trattamento, decide spontaneamente di limitarlo solo per alcuni dei suoi dati, lasciando al titolare la possibilità di esercitare un trattamento parziale. In questo caso, l'interessato fornisce a posteriori il proprio consenso ma lo stesso è vincolato esclusivamente al trattamento di alcuni dati acquisiti illecitamente dal titolare.
- C) Al termine del trattamento, ovvero, quando il titolare non ha più bisogno dei dati dell'interessato, può decidere di trattenere comunque e conservare i dati in questione per garantire un diritto dell'interessato (ad esempio per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). In alternativa, tali dati sarebbero andati distrutti.
- D) Opposizione al trattamento. Tale opposizione genera una sospensione del trattamento, in quanto in applicazione dell'art. 21 del GDPR, in attesa fino all'esito della valutazione da parte del titolare del trattamento della prevalenza del legittimo interesse a garanzia della liceità del trattamento: sui diritti dell'interessato, come stabilito dall'art. 21 del GDPR:
- a. L'opposizione al trattamento definita nell'art. 21 del. GDPR, consente all'interessato di contrastare uno o più trattamenti del titolare:
 - Legittimo interesse: l'interessato ha pieno diritto di opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse (compresi i casi di profilazione). In questo caso il trattamento è pienamente lecito anche se non basato sul consenso, ma fondato sul legittimo interesse che è considerato preponderante rispetto ai diritti dell'interessato. Pertanto, in caso di opposizione il titolare dovrà immediatamente sospendere il trattamento e dovrà valutare la rilevanza del legittimo trattamento rispetto ai diritti dell'interessato.
 - Trattamento per fine scientifico: l'interessato ha pieno diritto di opporsi, ma la opposizione sarà infondata qualora il

trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Questa è una chiara limitazione del diritto di opposizione dell'interessato. In questo caso l'interessato è limitato per bilanciamento fra diritto del singolo e pubblico interesse, in favore della collettività.

- Marketing: nella informativa il diritto di opposizione deve essere segnalato e specificato affinché l'interessato possa esercitare il proprio diritto senza alcun limite.

Da ultimo in tema di opposizione al trattamento il Considerando 67 specifica che: *“Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe, in linea di massima, essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato”.*

Conclusioni

Il diritto alla limitazione e opposizione dell'interessato obbligano i titolari a valutare con molta attenzione le informative sul trattamento. In tali documenti, pertanto, dovrà essere specificato il diritto di opposizione degli interessati. Ulteriormente i titolari dovranno essere in grado di attuare le tecnologie adatte per garantire la limitazione dei trattamenti su richiesta degli interessati. Pertanto sarebbe opportuno valutare con attenzione il flusso dei dati, soprattutto in caso di trasmissione a terze parti, così da poter intervenire tempestivamente e sospendere i trattamenti.